

Corte di Cassazione sez. VI – 1 ottobre 2007, n. 35826 – Pres. Oliva – Rel. Milo

Guida ciclomotore – inottemperanza alle forze dell'ordine – art. 337 c.p. – resistenza a pubblico ufficiale – violenza impropria – configurabilità

Integra gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale anche la violenza o minaccia impropria, ovvero quella esercitata su persone diverse dal pubblico ufficiale comunque idonea ad impedire ed ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione.

Anche la fuga, ove concretizzi l'intenzione del soggetto di ostacolare lo svolgimento da parte del pubblico ufficiale della sua funzione, è sufficiente a integrare gli estremi di reato di cui all'art. 337 c.p.

Avverso la sentenza 28/10/2005 del Gip del Tribunale di Palermo, che, disattendendo la richiesta di emissione di decreto penale, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Lo G. Francesco, in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. (commesso il 14/8/2005), perché il fatto non sussiste, ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, deducendo l'erronea applicazione della legge penale.

La Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza 17/11/2006, qualificata correttamente l'impugnazione come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti a questa Suprema Corte per competenza.

Il ricorso è fondato.

L'addebito mosso all'imputato è di non avere ottemperato, mentre era alla guida del suo ciclomotore, all'alt intimatogli dai Carabinieri con paletta d'ordinanza e di essersi dato a precipitosa fuga ad altissima velocità per le strade strette del centro storico, ponendo così in pericolo l'incolumità dei militari e dei terzi utenti della strada.

Il G. a quo ha ritenuto di non ravvisare in tale condotta gli estremi della resistenza, non avendo l'imputato posto in essere alcuna "attività minacciosa o violenta all'indirizzo dei militari operanti per opporsi a costoro mentre compivano un atto dell'ufficio"; ha aggiunto inoltre che si sarebbe dovuto pervenire ad opposta conclusione "ove l'imputato per forzare il posto di blocco avesse diretto il veicolo contro i CC. che intendevano fermarlo". Tali argomenti, come rilevato dal Pm ricorrente, non fanno buon governo della norma incriminatrice di cui all'art. 337 c.p., la quale non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il pubblico ufficiale.

Ed invero, ad integrare l'elemento materiale del delitto in esame è sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende, nella sua lata accezione, ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l'esplicazione della pubblica funzione, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività del pubblico ufficiale.

Con particolare riferimento alla fuga, è vero che questa, considerata in astratto, può non trascendere i limiti del comportamento passivo e, quindi, non integrare il delitto di resistenza. Ma sicuramente lo integra quando essa, come sembra essere accaduto nel caso di specie, si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio.

Il Lo G. , infatti, non fermandosi all'alt intimatogli, si dette alla fuga percorrendo ad alta velocità le strette vie del centro storico di Palermo, frequentate da molta gente, e determinando così una situazione di generale pericolo, concretizzatasi in una minaccia indiretta che ostacolò la regolare esplicazione della pubblica funzione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, perché, alla luce di quanto innanzi esposto, riesamini il caso.

PQM La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo